

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi

(87/399/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato il 21 ottobre 1981 e modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere del 20 marzo 1984⁽¹⁾, è stato mantenuto a titolo autonomo dal regolamento (CEE) n. 4053/86⁽²⁾ sino all'entrata in vigore del nuovo accordo ma non oltre il 31 dicembre 1987; che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno concludere un nuovo accordo;

considerando che, a tale proposito, la Commissione ha avviato negoziati con la Repubblica d'Austria ed è pervenuta con questa ad un accordo soddisfacente; che conviene pertanto approvare quest'ultimo,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 34.